

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-604 del 08/02/2019
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società PIZZIRANI ROTTAMI (C.F. e P.I. 01538261205) per l'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi con sede legale e operativa in Via Provinciale Est 6/D, loc. Bazzano Comune Valsamoggia.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-635 del 08/02/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno otto FEBBRAIO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società PIZZIRANI ROTTAMI (C.F. e P.I. 01538261205) con sede legale in Via Provinciale Est 6/D, loc. Bazzano Comune Valsamoggia, per l'impianto di recupero rifiuti non pericolosi, sito in loc. Bazzano Comune Valsamoggia, Via Provinciale Est 6/D.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società/ditta Pizzirani Rottami Srl (C.F. e P.I. 01538261205) per l'impianto destinato ad attività di recupero rifiuti non pericolosi Art. 216³, sito in loc. Bazzano Comune Valsamoggia, Via Provinciale Est 6/D che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico reflue domestiche e meteoriche di dilavamento dei piazzali potenzialmente contaminate** {Soggetto competente Comune Valsamoggia };
 - **Comunicazione in materia di rifiuti⁴** {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi degli art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

⁴ Ai sensi degli art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

- **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica**⁵{Soggetto competente Comune Valsamoggia };
- 2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, presenti negli **Allegati A, B, C**, al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
- 3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.
- 4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷.
- 5. E' fatta salva la normativa antincendio di riferimento, pertanto il gestore è tenuto a verificare i limiti fissati da detta normativa per la piena ottemperanza della stessa.
- 6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
- 7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
- 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società Pizzirani Rottami Srl con sede legale e operativa in Via Provinciale Est 6/D Loc. Bazzano Comune Valsamoggia (BO), ha presentato, nella persona del Sig. Simonazzi Marco, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica dell'istanza, al S.U.A.P. del Comune Valsamoggia in data 03/04/2018 Prot. Gen. n. 16063 domanda di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013⁹.

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

⁹ Per le matrici comunicazione in materia di rifiuti e comunicazione in materia di acustica.

- Successivamente il SUAP del Comune ha trasmesso in data 09/04/2018 l'istanza ed i relativi allegati pervenuti agli atti di questa Agenzia PGB08238/2018 in data 09/04/2018.
- ARPA SAC Bologna a seguito della verifica della documentazione allegata ha sospeso il procedimento con nota del 27/04/2018 PGB09882/2018, e richiesto documentazione integrativa e contestualmente è stato richiesto al Comune Valsamoggia il parere relativo alla conformità urbanistica.
- Hera Spa in data 08/05/2018 in atti PGB0 10575/2018, ha trasmesso il parere¹⁰ favorevole inerente l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.
- In data 25/05/2018 il SUAP ha trasmesso con nota prot. 25612/2018 del 25/05/2018, la richiesta di integrazioni alla ditta Pizzirani Rottami Srl acquisita con nota PGB0 12837/2018 del 01/06/2018.
- Vista la mancata presentazione delle integrazioni sopra richiamate questa Agenzia ha proposto al SUAP del Comune di Valsamoggia con nota del 17/07/2018 PGB0 16584/2018, l'emissione formale dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990. Il SUAP ha formalizzato detta comunicazione con nota agli atti del SUAP Prot. 41090 del 07/08/2018.
- IL SUAP in data 31/08/2018 ha trasmesso le integrazioni presentate dalla ditta Pizzirani Rottami Srl a seguito della comunicazione dei motivi ostativi, acquisita con PGB019659/2018 del 31/08/2018.
- In merito alla matrice acustica il Servizio Territoriale di Montagna ha richiesto ulteriore documentazione integrativa con nota PGB0/2018/20086 del 06/09/2018, successivamente il SUAP ha formalizzato la richiesta alla società con nota prot 48236 del 21/09/2018.
- Pizzirani Rottami Srl in data 16/10/2018, ha trasmesso al SUAP le integrazioni riguardo la matrice acustica acquisite in seguito da questa Agenzia con PGB0 25480 del 30/10/2018.
- Il Servizio Territoriale di Montagna, a seguito delle valutazioni delle integrazioni ha espresso il proprio parere favorevole in data 31/10/2018, in atti PGB0/2018/25774 del 31/10/2018.
- Riguardo gli aspetti urbanistici il Comune di Valsamoggia ha trasmesso il parere favorevole¹¹ urbanistico acquisito agli atti PGB025062/2018 del 25/10/2018.
- Il Comune Valsamoggia ha trasmesso parere favorevole prot. n° 0059116 del 22/11/2018 inerente le varie matrici ambientali rumore, e scarichi in atti PGB0 27630/2018 del 22/11/2018.
- Il consulente della ditta a seguito del riscontro di un mero errore materiale nella scheda tecnica allegata all'istanza ha ripresentato in data 07/02/2019 nuova scheda corretta in atti PGB0 2019/0020716 del 07/02/2019 che sostituisce ed aggiorna la precedente;
- Riguardo le verifiche antimafia questa Agenzia ha richiesto¹² in data 11/01/2019 il rilascio della

¹⁰ Prot. 43841 del 07/05/2018;

¹¹ Prot. 0054217 del 25/10/2018;

¹² Richiesta avanzata da parte di ARPAE con nota Protocollo PR_BOUTG_Ingresso_3454_20190111 del 11/01/2019

comunicazione antimafia tramite la consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA). La Prefettura ha comunicato con nota del 28/01/2019 che a carico della società non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto ai sensi dell'art. 67 del D.lgs n.159 del 06/09/2011.

- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza e preso atto che il Comune Valsamoggia, ha espresso parere favorevole per la parte urbanistica-pianificazione, rumore¹³ e acque reflue domestiche-dilavamento, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁴. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente Pizzirani Rottami Srl ad ARPAE ammontano ad € 52,00 come di seguono elencato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche con recapito in pubblica fognatura: cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 26,00.
- Allegato B - matrice comunicazione in materia di rifiuti: cod. tariffa 12.02.02.01 pari a € 26,00.
- Allegato D -matrice impatto acustico: non dovuti;

Bologna, data di redazione 08/02/19

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Stefano Stagni¹⁵

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹³ In regime di silenzio assenso;

¹⁴ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

¹⁵ Firma apportata ai sensi: della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 112 del 17/12/2018 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 30/06/2019 degli incarichi di P.O. in scadenza il 31/12/2018.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto PIZZIRANI ROTTAMI SRL
Provinciale Est 6/D, loc. Bazzano Comune Valsamoggia

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque domestiche e le acque meteoriche di dilavamento aree di transito e carico/scarico/deposito rottami ferrosi e non (“acque di scarico”) in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Classificazione dello Scarico

Scarico nella pubblica fognatura di via Provinciale Est classificato dal Comune di Valsamoggia (visto il parere di Hera S.p.A. Prot. 43841 del 07/05/2018), “scarico di acque domestiche sempre ammesse e acque meteoriche di dilavamento aree di transito e carico/scarico/deposito rottami ferrosi e non (“acque di scarico”)” provenienti dall'attività di recupero rifiuti (rottami ferrosi e non ferrosi).

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni riportate nel parere¹ favorevole del Comune di Valsamoggia, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 22/11/2018 in atti PGBO/2018/27630, visto anche il parere di Hera S.p.A. Prot.n. 43841 del 07/05/2018². Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Copia della precedente autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune di Bazzano, Prot. 897/10.02.01 del 30 gennaio 2013³ e relativi allegati⁴ 1A,1B, 2, 3 sono stati acquisiti agli atti con il PGBO8238/2018 del 09/04/2018.

Pratica Sinadoc 12018/2018

Documento redatto in data 25/01/2018

¹ Prot. n° 0059116 del 22/11/2018;

² In PGBO 10575/2018 del 08/05/2018;

³ Come riportato nel parere HERA SpA;

⁴ Acquisiti agli atti con il PGBO8238/2018 del 09/04/2018



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente
Servizio Ambiente

Invio tramite assegnazione in protocollo

SPETT.LE
**SUAP Associato per i Comuni di
Valsamoggia e Monte San Pietro**
c/o Municipio di Crespellano
Piazza Berozzi n. 3
40053 VALSAMOGGIA
suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

Invio tramite PEC

SPETT.LE
A.R.P.A.E – SAC di Bologna
aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.p.r. n. 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale
Richiedente PIZZIRANI ROTTAMI SRL (Pratica Suap n. 592/18) per attività di *“recupero rottami con attività svolta all'interno del capannone e stoccaggi anche all'esterno”* - Impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Provinciale Est 6/D - Località Bazzano. Trasmissione di parere.

Vista la documentazione inviata allo scrivente Servizio con prot. n. 16960 del 09/04/2018, da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

Vista la successiva documentazione integrativa, inviata allo scrivente Servizio con prot. n. 44262 del 31/08/2018, da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

Vista l'ulteriore documentazione integrativa, inviata allo scrivente Servizio con prot. n. 54964 del 30/10/2018, da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

Visti i pareri di:

- Hera spa prot. 43841 del 07/05/2018, pervenuto al prot. n. 21935 del 08/05/2018;
- Servizio Urbanistica pervenuto al prot. n. 54217 del 25/10/2018;
- ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 13058/2018 del 31/10/2018 prot. 25774, pervenuto in data 02/11/2018 prot. 55509, relativo al rilascio del nulla osta acustico;



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

Dato atto che trattasi di istanza di "Autorizzazione Unica Ambientale", avanzata dalla ditta **PIZZIRANI ROTTAMI SRL** per le matrici "Scarico di acque reflue industriali o assimilate alle domestiche o acque di prima pioggia o acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura - Acustica" relativamente alla **attività di "recupero rottami con attività svolta all'interno del capannone e stoccaggi anche all'esterno"** in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Provinciale Est 6/D – Località Bazzano;

Dato atto che per quanto riguarda:

a) la matrice emissioni in atmosfera

si prende atto di quanto indicato nella sopra citata comunicazione di Conformità Urbanistica inviata dal Servizio Urbanistica con prot. 54217 del 25/10/2018 direttamente ad ARPAE, alla quale pertanto si rimanda integralmente;

b) la matrice impatto acustico

l'insediamento, secondo quanto previsto nella classificazione acustica del territorio approvata, rientra interamente nella Classe V "Prevalentemente industriali";

Quanto sopra con la precisazione che, come indicato nel sopra citato parere ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 13058/2018 del 31/10/2018 prot. 25774 (pervenuto in data 02/11/2018 prot. 55509), per il caso in questione "**NON** si ritiene necessaria la verifica acustica sperimentale, ad attività in esercizio, tesa a valutare l'effettiva situazione che verrà a determinarsi, verificando mediante nuove apposite rilevazioni fonometriche il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte."

c) la matrice scarico delle acque reflue fognarie

relativamente agli scarichi fognari in pubblica fognatura, si prende atto di quanto indicato nel parere di Hera spa prot. 43841 del 07/05/2018, pervenuto al prot. n. 21935 del 08/05/2018;

Tenuto conto di quanto sopra citato, in riferimento all'istanza avanzata dalla suddetta ditta **PIZZIRANI ROTTAMI SRL** per le matrici "Scarico di acque reflue industriali o assimilate alle domestiche o acque di prima pioggia o acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura - Acustica" relativamente alla **attività di "recupero rottami con attività svolta all'interno del capannone e stoccaggi anche all'esterno"** in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Provinciale Est 6/D – Località Bazzano, si esprime per quanto di competenza

parere favorevole

al rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale" vincolato alle seguenti prescrizioni:

• **relativamente alla matrice impatto acustico:**

Si rilascia nulla osta acustico, nell'ambito del rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale", con le seguenti prescrizioni:



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

- 1) i livelli di rumorosità generati dall'impianto dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza alla Classe V "Prevalentemente industriali", poiché l'impianto ricade interamente in tale classificazione;
- 2) l'intervento dovrà essere realizzato e mantenuto conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici di progetto.

Quanto sopra con la precisazione che, come indicato nel sopra citato parere ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 13058/2018 del 31/10/2018 prot. 25774 (pervenuto in data 02/11/2018 prot. 55509), per il caso in questione **"NON si ritiene necessaria la verifica acustica sperimentale, ad attività in esercizio, tesa a valutare l'effettiva situazione che verrà a determinarsi, verificando mediante nuove apposite rilevazioni fonometriche il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte."**

- **relativamente alla matrice emissioni in atmosfera:**

Si da atto della Conformità Urbanistica dell'impianto in argomento secondo quanto sopra indicato per la matrice emissioni in atmosfera;

- **relativamente alla matrice scarico delle acque reflue fognarie:**

Si esprime parere favorevole al rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale", per quanto di competenza, con le seguenti prescrizioni:

1. vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque meteoriche di dilavamento aree di transito e carico/scarico/deposito rottami ferrosi e non ("acque di scarico");

2. le acque di scarico di cui sopra dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite previsti dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;

3. le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

4. il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque di scarico dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2; consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;

5. la Ditta PIZZIRANI ROTTAMI SRL, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque di scarico, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque di scarico quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti, e un idoneo sistema di misurazione delle acque scaricate;

6. documentazione fotografica del manufatto di cui sopra e del sistema di misurazione delle acque di scarico dovrà essere inviata ad Hera SpA, Fognatura e Depurazione Emilia – Servizio Tecnico, Via Cristina Campo n.15 - 40127 Bologna (heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it);

7. i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;

8. i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);

9. adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;

10. l'Ente gestore (Hera SpA), a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;

11. l'Ente gestore (Hera SpA) ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;

12. per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

13. nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il titolare dello scarico dovrà darne immediatamente comunicazione all'ARPA-SAC di Bologna, al Comune di Valsamoggia, all'Hera SpA ed all'ARPAE-ST - Distretto di Montagna, indicando tra l'altro le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente.

Da ultimo si precisa che il presente parere è da riferirsi esclusivamente all'insediamento, alle acque e al corpo ricettore sopra indicati. Qualora l'attività sia trasferita in altro luogo, ovvero l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento o ristrutturazione, che comporti uno scarico avente caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA ed i diritti dei terzi.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Geom. Turatti Dino

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

I dati personali afferenti il presente procedimento sono oggetto di trattamento esclusivamente per fini istituzionali e conformemente al disposto del D.Lgs. 196/2003; il conferimento dei dati è obbligatorio (L. 283/1962, DPR 327/1980). *Il trattamento è effettuato con modalità cartacee ed informatiche; titolare è il Comune Valsamoggia e Responsabile è il geom. Dino Turatti; in relazione al trattamento sono esercitabili i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/03.*

HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 07 maggio 2018
Prot. n. 43841

**SUAP ASSOCIATO PER I COMUNI DI
VALSAMOGGIA E MONTE SAN PIETRO**

Largo Don Dossetti n.10
40053 - LOCALITA' CREPELLANO
VALSAMOGGIA BO

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

aoobo@cert.arpa.emr.it

*Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico*

ns. rif. Hera spa Data prot.: 09-04-2018 Num. prot.: 0034921
PA&S numero 42/2018

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

**Ditta richiedente: "Pizzirani Rottami Srl"- Attività di recupero rottami svolta
nell'insediamento sito in Via Provinciale Est n.6/D Loc. Bazzano - Comune di
Valsamoggia (BO).**

*SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro: **Pratica n.592/18**
Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue
domestiche e acque meteoriche di dilavamento.*

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Pizzirani Claudio in qualità di legale rappresentante della Ditta "**PIZZIRANI ROTTAMI SRL.**" codice fiscale / p. IVA 01538261205 con sede legale e attività principale di recupero rottami in VIA PROVINCIALE EST n. 6/D, Località Bazzano - Comune di Valsamoggia (BO);
verificato dalla documentazione pervenuta che:

- la Ditta "Pizzirani Rottami Srl" effettua l'attività di commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano, materiale elettrico e termoidraulico; e attività di raccolta e recupero rottami svolta all'interno del capannone, con stoccaggi anche all'esterno;
- la Ditta dichiara l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo da parte del Comune di Bazzano, Prot. 897/10.02.01 del 30 gennaio 2013;
- lo scarico terminale è costituito dalle acque meteoriche di dilavamento coperture, aree di transito e zone adibite a carico/scarico e deposito di metalli ferrosi e non; e dalle acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi);
- le acque meteoriche di dilavamento sono sottoposte a trattamento di decantazione / disoleazione, prima dell'immissione nella pubblica fognatura afferente al depuratore Intercomunale di Bazzano;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque meteoriche di dilavamento aree di transito e carico/scarico/deposito rottami ferrosi e non ("acque di scarico");
- le acque di scarico di cui sopra dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite previsti dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque di scarico dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2; consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque di scarico, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque di scarico quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti, e un idoneo sistema di misurazione delle acque scaricate;
- documentazione fotografica del manufatto di cui sopra e del sistema di misurazione delle acque di scarico dovrà essere inviata ad Hera SpA, Fognatura e Depurazione Emilia – Servizio Tecnico, Via Cristina Campo n.15 - 40127 Bologna (heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it);
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);

- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente all'insediamento, alle acque e al corpo ricettore sopra indicati. Qualora l'attività sia trasferita in altro luogo, ovvero l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento o ristrutturazione, che comporti uno scarico avente caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente
Responsabile
Fognatura e Depurazione Emilia
Ing. Giannicola Scarcella

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto PIZZIRANI ROTTAMI SRL
Provinciale Est 6/D, loc. Bazzano Comune Valsamoggia

ALLEGATO B

**Matrice comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
ed iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano il recupero di rifiuti non
pericolosi destinati al riutilizzo**

Bologna, 7. feb. 2019

Rif. Prat. Sinadoc 12018/2018

SOCIETA': PIZZIRANI ROTTAMI Srl con sede legale in Via Provinciale Est 6/D, loc. Bazzano
Comune Valsamoggia.

OGGETTO: Attività di recupero di rifiuti non pericolosi, sita in Via Provinciale Est 6/D, loc. Bazzano
Comune Valsamoggia.

Iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti, ai
sensi dell'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM.
05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06.

Operazioni di recupero: R13 - Classe 5

Verificata la documentazione allegata alla domanda di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) pervenuta
a questa Agenzia in data 09/04/2018 in atti PGBO8238/2018 e successive integrazioni;

Si attesta l'iscrizione al n° **8238/2018 del 09/04/2018**, nel registro delle imprese che effettuano la
comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi nel territorio provinciale di Bologna.
Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in
oggetto, nel campo relativo al destinatario.

Siano rispettate le seguenti condizioni di gestione:

1. Le tipologie di rifiuti non pericolosi e le quantità conferibili all'impianto, e le operazioni di recupero che
possono essere svolte sono le seguenti:

			t/a	Mc (*)
ALLEGATO	1.1	DM 05.02.98 e DM 186/06 - RECUPERO DI MATERIA DA RIFIUTI NON PERICOLOSI		
OPERAZIONE RECUPERO	R13	MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PER SOTTOPORLI A UNA DELLE OPERAZIONI INDICATE NEI PUNTI DA R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)	4920	1731
TIPOLOGIA	1.1	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi 150101 – 150105 – 150106 – 200101		2
TIPOLOGIA	2.1	Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro, rottami di vetro 170202 – 200102 – 160120		
TIPOLOGIA	3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa 100210 100212 100299 120101 120102 150104 120199 160117 170405 190108 191202 200140 160208 190102 200105 200106		
TIPOLOGIA	3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe 100899 110401 - 110511 - 110599 - 120103 - 120104 - 120199 - 150104 - 170401 - 170402 - 191002 170403 - 170404 - 170406 - 170407 - 200105 200106 - 200140 - 191203		
TIPOLOGIA	3.3	Sfridi o scarti di imballaggio in alluminio, e di accoppiati carta plastica e metallo 150104 150105 150106		
TIPOLOGIA	5.1	Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del DLgs. n. 22/97, e successive modifiche ed integrazioni e privati di pneumatici e da componenti plastiche recuperabili 160117 - 160118 - 160122 - 160106		2
TIPOLOGIA	5.7	Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto 160216 – 170402 – 170411		
TIPOLOGIA	5.8	Spezzoni di cavo e di rame ricoperto 160122 160118 160216 170401 17041		
TIPOLOGIA	5.16	Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi 160214 – 160216 – 200136 – 110299		
TIPOLOGIA	6.1	Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici 020104 – 150102 – 200139		2
TIPOLOGIA	6.5	Paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche 070213 – 120105 - 160119		2
TIPOLOGIA	9.1	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno 030101 – 030105 – 150103 – 030199 – 200138		2

* capacità di stoccaggio istantanea

a) **Operazione di recupero R13**

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna - Unità Rifiuti - PEC aooibo@cert.arpae.emr.it

Sede Via San Felice 25, 40122 Bologna | tel 051 5281589

- 1) Per le operazioni di messa in riserva (R13) dovrà essere rispettato quanto stabilito all'art. 6 del D.M.5/02/1998 e s.m. ed all'allegato 5 al medesimo decreto ministeriale;
- 2) Fermo restando il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di messa in riserva R13, pari a 4920 tonnellate/anno, per ciascuna delle seguenti tipologie di rifiuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998 non potranno essere superati i valori soglia elencati nell'allegato 4 al D.M. 5/02/1998.

In particolare:

- tipologia 3.3: massimo 4800 tonn/anno
- tipologia 5.7: massimo 750 tonn/anno
- tipologia 5.8: massimo 1.000 tonn/anno
- tipologia 5.16: massimo 590 tonn/anno
- tipologia 5.19: massimo 1500 tonn/anno
- tipologia 6.5: massimo 100 tonn/anno

- a) In base a quanto disciplinato dal D.P.R. 151/2011 relativamente alle tipologie 1.1, 5.1, 6.1, 6.5 e 9.1 lo stoccaggio istantaneo complessivo di dette tipologie classificate come potenzialmente infiammabili non potrà superare i 5000 kg, per quantità maggiori la ditta dovrà presentare SCIA presso il SUAP o direttamente presso il comando dei Vigili del Fuoco e darne comunicazione a questa Agenzia.

b) Prescrizioni generali:

- In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto e delle attività di recupero, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 e s.m.;
- Nell'impianto sia sempre in uso il rilevatore di radioattività anche mobile al fine di individuare materiali potenzialmente radioattivi.
- Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m..
- E' fatta salva la normativa antincendio di riferimento, pertanto il gestore è tenuto a verificare i limiti fissati da detta normativa per la piena ottemperanza della stessa.

3. Avverte che

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna - Unità Rifiuti - PEC aoobo@cert.arpae.emr.it
Sede Via San Felice 25, 40122 Bologna | tel 051 5281589

- Dovrà essere comunicata ad ARPAE, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, compreso il cambio della titolarità dell'iscrizione, di ragione sociale, di amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetti ai controlli antimafia previsti dal D.lgs 159/2011, per gli eventuali provvedimenti di competenza;
- Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero dovrà essere verificato se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;
- Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se anticipata rispetto alla data di scadenza della validità della presente iscrizione;
- Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore dell'ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione¹: per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a **103,29 €**, che vanno versate a favore dell'ARPAE con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:
 - denominazione e sede legale del richiedente;
 - attività per la quale e' stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
 - partita IVA e codice fiscale
 Il pagamento potrà avvenire secondo la seguente modalità:
 bonifico bancario Banca Unicredit spa **IT 05 T 02008 02435 000104059154** ;
- L'iscrizione nel registro delle imprese e' sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti²;
- Ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto, che la planimetria di riferimento, è quella acquisita agli atti della Provincia di Bologna Prot 2011/189647 del 04/08/2011, per quanto riguarda la scheda tecnica è quella acquisita con PGBO 2019/0020716 del 07/02/2019, l'ulteriore documentazione tecnico amministrativa di riferimento è quella allegata all'istanza di AUA e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 12018/2018

Documento redatto in data 07/02/19

¹ Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, secondo gli importi in esso determinati

² Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto PIZZIRANI ROTTAMI SRL
Provinciale Est 6/D, loc. Bazzano Comune Valsamoggia

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.

Esiti della valutazione

Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società Pizzirani Rottami Srl¹ ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Valsamoggia (Delibera del Consiglio n. 11 del 25/02/2016).

Visto che il Comune di Valsamoggia ha espresso il proprio nulla osta condizionato dalle prescrizioni riportate nel parere di ARPAE Servizio Territoriale di Montagna di seguito richiamate.

Per la matrice impatto acustico, valutata nell'ambito dell'istruttoria per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, il riferimento è costituito dal contenuto dello Studio Previsionale di Impatto Acustico² sottoscritto in data 28/06/2018 dal P.I. Silvia Adani, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società/ditta Pizzirani Rottami Srl³ relativamente all'impianto in oggetto.

Prescrizioni

1. I livelli di rumorosità generati dall'impianto dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza alla Classe V "Prevalentemente industriali", poiché l'impianto ricade interamente in tale classificazione;
2. L'intervento dovrà essere realizzato e mantenuto conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici di progetto.

Quanto sopra con la precisazione che, come indicato nel sopra citato parere ARPAE-ST - Distretto di Montagna del 31/10/2018 PGBO 25774/2018 (agli atti del Comune prot. 55509 del 02/11/2018), "*per il caso in questione "NON si ritiene necessaria la verifica acustica sperimentale, ad attività in esercizio, tesa a valutare l'effettiva situazione che verrà a determinarsi, verificando mediante nuove apposite rilevazioni fonometriche il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte."*

¹ A firma della del P.I. Silvia Adani

² E successiva integrazione presentata in data 30/10/2018 PGBO25480/2018

³ A firma della del P.I. Silvia Adani

3. La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
4. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 12018/2018

Documento redatto in data 31/01/2019

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

RELAZIONE TECNICA

VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Legge 26 ottobre 1995, n. 447

<i>Analisi condotta per conti di:</i>	Studio Tecnico Simonazzi via G.Galilei, 10 Castenaso (BO)
<i>Presso:</i>	Pizzirani Rottami s.r.l. via Provinciale Est, 6/D Bazzano (BO)
<i>effettuata da</i>	per.ind. Silvia Adani - TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE compreso nell'elenco D.Lgs.42/2017 regione Emilia Romagna PG/2018/191249
<i>in data</i>	28 giugno 2018

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.